

DISCIPLINARE PER LE ATTIVITÀ CONTO TERZI ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

VISTO il D.M. 24 ottobre 2014 recante approvazione dello Statuto dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e e s.m.

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità, adottato con Decreto Commissariale n. 40 del 20 novembre 2023, così come derivante dalle modifiche intervenute al D.M. 2 marzo 2016;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza adottato con decreto Commissariale n.39 del 20 novembre 2023;

VISTO il D.Lgs. n. 218 del 2016 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 124/2015;

VISTO l’art. 19 del CCNL del Personale del comparto Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005;

VISTO l’art. 123, comma 4, lett. b) del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021;

VISTO il Codice di comportamento dell’ISS approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2022, n.9;

RITENUTO di dover disciplinare in attuazione di quanto previsto dal citato art. 19 del CCNL 2002 - 2005, l’utilizzo di una quota dei ricavi derivante dall’attività svolte dall'Istituto per conto terzi per la costituzione di un fondo di incentivazione del personale;

SI DISPONE

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICABILITA’

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19 del CCNL 2002 - 2005, l’utilizzo di una quota dei ricavi derivanti dall’attività di ricerca, consulenza, formazione, svolta dall’Istituto Superiore di Sanità, non finanziata dal contributo ordinario, ma da Enti e Istituzioni nazionali e internazionali, pubbliche e private, di seguito “attività conto terzi”, per la costituzione di un fondo di incentivazione del personale.
2. Per ricavi derivanti da attività di ricerca, consulenza e formazione, di cui al comma 1, si intendono quelli derivanti dalla gestione di contratti di servizi di cui alla lettera j) dell’art. 20

dello Statuto e all'art. 25, comma 6, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ente .

3. Non sono oggetto del presente disciplinare i finanziamenti che l'Ente riceve per il suo normale funzionamento, i finanziamenti derivanti da disposizioni normative per specifiche attività e i contributi derivanti da parte di enti e istituzioni nazionali, europee e internazionali per lo svolgimento di specifiche ricerche con vincolo di utilizzo da parte dell'ente finanziatore.
4. Restano altresì escluse dall'ambito di applicazione delle presenti disposizioni le attività di consulenza tecnica d'ufficio affidate all'Istituto dall'Autorità Giudiziaria in materia civile, amministrativa e penale.

ART. 2

CORRISPETTIVO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività conto terzi di cui all'art. 1, per la cui disciplina si rinvia integralmente all'art. 25, comma 6, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ente sono svolte secondo tariffe stabilite dal tariffario interno o, in mancanza, sulla base di contratti di servizio o convenzioni stipulati con Enti pubblici o privati in cui l'interesse del committente è prevalente.
2. I corrispettivi relativi ai contratti di servizio o convenzioni devono coprire i costi diretti e comuni, come di seguito indicati:
 - a) personale impiegato;
 - b) materiali e utilizzo della strumentazione;
 - c) costi comuni dell'Ente, pari ad una percentuale non inferiore al 40%.

ART. 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività e le prestazioni di cui all'art. 1 sono svolte nell'ambito dell'orario di lavoro dei dipendenti interessati.
2. Le attività svolte dal personale nell'ambito del presente regolamento sono incompatibili con analoghe attività svolte nell'ambito degli incarichi extraistituzionali.

ART. 4
DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PER IL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. Il fondo di incentivazione per il personale di cui al presente regolamento è costituito dal 50% dell'importo dei ricavi maturati annualmente dall'Istituto da riferirsi alle "attività conto terzi". L'importo da destinare sarà determinato considerando l'ammontare riportato nel Conto Economico dell'Ente sulla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del Valore della Produzione, a cui saranno detratti i costi diretti sostenuti per la generazione delle attività, oltre che di una percentuale di incidenza dei costi comuni dell'Ente stesso.
2. L'ammontare delle risorse di cui al comma 1 sarà definito annualmente in occasione della presentazione del rendiconto generale e sarà oggetto di verifica da parte del Collegio dei Revisori al momento dell'approvazione della costituzione dei Fondi accessori.
3. La restante quota della voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" sarà utilizzata per investimenti nell'ambito dell'attività di ricerca, formazione, controllo, per lo sviluppo scientifico e organizzativo dell'Ente.

ART. 5
CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE

1. La quota, determinata ai sensi dell'art. 4 confluisce tra le risorse variabili dei Fondi accessori del personale, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
2. I criteri generali di ripartizione delle relative risorse sono definiti dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 123 comma 4 lett. b) del CCNL 2019-2021.

ART. 6
TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEI COMPENSI

1. I compensi corrisposti in applicazione del presente regolamento costituiscono redditi da lavoro dipendente e sono assoggettati a tutte le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge.

ART. 7
NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale vigente, allo statuto dell'Istituto e ai regolamenti interni.

